

Ultimo aggiornamento

Istituzione di un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti

Testo Unificato delle pdl 2166 e abbinata elaborato dal Comitato ristretto

ART. 1

(Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti)

1. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato "Fondo".
2. Ai fini della presente legge sono considerate autosufficienti tutte le persone che, a seguito di forme di disabilità congenite o sopravvenute, di malattie o traumi, sono incapaci di svolgere autonomamente le funzioni essenziali nell'ambito della quotidiana, rapportate alla loro età.
3. I livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali per le persone non autosufficienti e i parametri grado di non autosufficienza sono definiti, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del del DPCM 11 febbraio 2002.

ART. 2

(Finalità del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti)

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di r
ossa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:
 - a) favorire l'utilizzo della rete dei servizi attraverso la realizzazione, nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, di progetti individuali per le persone disabili e per il sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;
 - h) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, allo scopo di garantire assistenza e sostegno a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
 - e) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno;

ART. 3

(Funzionamento del Fondo)

1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori - stabiliti nel medesimo decreto - riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e di indicatori demografici e socio-economici.

2. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza, sulla

base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'art. 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali di cui al comma 3 dell'articolo 1.

ART.4

(Diritti acquisiti)

1. I titolari delle indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, in condizioni di non autosufficienza, possono optare, in alternativa alla indennità percepita, per la fruizione delle prestazioni erogate dal Fondo.

ART. 5

(Dotazione del Fondo)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 ha una dotazione annuale così costituita:

a) dal gettito dell'addizionale istituita dall'articolo 6;

b) dalle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento limitatamente alla quota non utilizzata dai soggetti che abbiano esercitato

l'opzione di cui all'articolo 4.

ART.6

(Addizionale per il sostegno alla non autosufficienza)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni dirette ad introdurre una imposta addizionale per il sostegno alla non autosufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche a decorrere dal 2004.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, devono essere emanate tenendo conto dei segue

ne dell'esenzione dall'imposizione per i redditi medio- bassi, da individuare anche in funzione della soglia di povertà;

b) la misura dell'addizionale è determinata, limitatamente agli anni 2004 e 2005, applicando all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'articolo 91 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, un incremento medio dello 0,75 per cento. Tale incremento dovrà essere graduato in modo differenziato, in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

c) la misura dell'addizionale, a decorrere dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

ART. 7

(Gestione contabile del Fondo)

1. Le Regioni possono prevedere addizionali regionali aggiuntive all'addizionale di cui all'articolo 6, nella misura massima dello 0,5 per cento, per le finalità di cui all'articolo 2.

2. Le Regioni possono avvalersi dell'INPS per la gestione della quota del Fondo di loro spettanza: a tal fine presso l'INPS è istituita una apposita contabilità separata per la gestione delle risorse del Fondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i compensi ed i rimborsi spettanti all'INPS per la gestione del Fondo.